

Prot. N. UMU.2015.2028
Roma, 16/12/2015

(CITARE NELLA RISPOSTA)

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 54

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2016.

1 Premessa

L'art. 61 del Reg. UE 1307/2014 ha istituito il Regime per i piccoli agricoltori allo scopo di facilitare la corresponsione dei benefici comunitari, semplificando le procedure dei controlli istruttori.

Le presenti istruzioni operative, emanate dall'Organismo Pagatore AGEA (di seguito OP Agea), espletano il loro campo di applicazione nelle Regioni amministrative ove non sono attivi Organismi Pagatori Regionali riconosciuti.

2 Riferimenti normativi

2.1 Base giuridica Unionale

- Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Articolo 71 del Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

2.2 Base giuridica Nazionale

- Titolo V del DM 18 novembre 2014 n. 6513 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";
- Articolo 18 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Articolo 8 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 recante "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020".
- Circolare AGEA prot. N. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015- RIFORMA PAC – TITOLO V DEL REG. (UE) N. 1307/2013: REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI

- Circolare AGEA prot. N. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015- CHIARIMENTI AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI - INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.306 DEL 2 LUGLIO 2015
- Istruzioni Operative n. 39 del 7 ottobre 2015 dell'OP AGEA, prot. N. UMU.2015.1560 - APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015. 444 DEL 06/10/2015 IN MATERIA DI ADESIONE AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI.

3 Responsabile del procedimento

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo di ammissibilità al diritto agli aiuti richiesti per i regimi di premio previsti nella Domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori per l'anno 2016 è l'Ufficio Agea Domanda Unica e OCM.

4 Modalità organizzative per la presentazione delle domande per il regime dei piccoli agricoltori per l'anno 2016 dell'Organismo pagatore AGEA

L'art. 72 del reg. (CE) 1306/2013 stabilisce che "Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse".

A tal fine, l'OP Agea garantisce l'accesso, sul sito www.agea.gov.it, a tutte le informazioni di interesse dell'azienda agricola, contenute nel SIGC, ivi comprese le informazioni grafiche contenute nel sistema di identificazione delle parcelle agricole facenti parte del SIGC.

L'azienda agricola che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può presentare domanda direttamente sul sito www.agea.gov.it e sottoscrivere da casa la domanda con firma **elettronica** mediante **codice OTP**, con **firma digitale o firma grafometrica**. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guidano l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo PEC può ricevere comunicazioni direttamente dall'OP AGEA.

4.1 Modalità di presentazione della Domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori 2016

La Domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori 2016 deve essere presentata all'OP AGEA dall'interessato. Il produttore può fare la presentazione:

➤ in forma telematica:

- direttamente sul sito www.agea.gov.it, mediante l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica;
- sul portale www.sian.it, avendo conferito mandato a un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola; la domanda può essere sottoscritta in forma cartacea o con firma elettronica (OTP, digitale, grafometrica).

5 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato l'interessato) deve costituire o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" e compilare il piano di coltivazione nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- l'Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- gli sportelli AGEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.agea.gov.it);
- gli uffici delle Regioni territorialmente competenti (con particolare riguardo allo Sviluppo Rurale).

La costituzione/aggiornamento/chiusura del "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA deve essere effettuato presso la sede prescelta, che deve avere in custodia anche la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui un produttore trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni. Il produttore deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato, ovvero allo sportello AGEA o alla Regione.

Gli agricoltori che non abbiano perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della documentazione mancante, così come prevista nelle Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015, al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso l'Ente/Organizzazione dove intendono presentare la domanda unica 2016.

Ai sensi dell'articolo 18 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni previste dall'art. 3, comma 2, lettera a), del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Si ricorda che sussiste l'obbligo di dichiarare l'intera consistenza aziendale in termini di superficie, ai sensi degli artt. 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e 16 del Reg. UE n. 640/2014.

5.1 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2016 devono essere stati dichiarati nel fascicolo prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

Si procede alla verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2016, secondo le disposizioni dell'art. 7(5) del DM 18 novembre 2015, n. 6513.

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'Organismo pagatore Agea presentano le domande 2016 secondo le modalità in appresso indicate.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo [8](#).

6 Agricoltore in attività

L'agricoltore ammesso al regime dei piccoli agricoltori, ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1307/2013, può percepire un contributo massimo di 1.250 euro. Conseguentemente, a partire dall'anno successivo all'adesione al regime in questione, risulta soddisfatto il possesso del requisito di agricoltore in attività secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 3, lettera b), del DM 18 novembre 2014 n. 6513.

Si precisa che, nell'anno immediatamente successivo all'eventuale uscita dal regime dei piccoli agricoltori, l'agricoltore mantiene il possesso del requisito di agricoltore in attività secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 3, lettera b), del DM 18 novembre 2014 n. 6513. Per le annualità successive deve conformarsi ad una delle fattispecie previste dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

7. Finalità di presentazione della domanda 2016

E' indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. *'Domanda di conferma'*;
2. *'Domanda di conferma per subentro'*;
3. *'Domanda di recesso'*

In ogni caso occorre indicare il numero della domanda unica presentata nel 2015 dall'agricoltore che ha aderito al regime.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA, trovano la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso tramite. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Il cosiddetto utente "qualificato" che si è identificato sul portale Agea, può sottoscrivere la domanda elettronicamente digitando un PIN di validazione ricevuto sul proprio cellulare (firma con OTP).

Gli utenti qualificati possono anche presentare la domanda precompilata direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendola con firma **elettronica** mediante **codice OTP**, con **firma digitale o firma grafometrica**. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

8. Termini di presentazione

La domanda per il Regime per i piccoli agricoltori deve essere presentata ad AGEA entro il **29 febbraio 2016**.

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata come di seguito indicato:

- Direttamente, con l'uso della firma digitale, l'apposizione della firma digitale certifica la data di presentazione della domanda;

- Direttamente, con l'uso della firma elettronica mediante codice **OTP, firma digitale o firma grafometrica**, l'apposizione della firma elettronica certifica la data di presentazione della domanda;
- Tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda

9. Domanda di conferma

L'agricoltore che intenda permanere nel Regime dei Piccoli Agricoltori deve darne conferma esplicita, presentando una domanda.

Nel caso di subentro al regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la domanda deve essere presentata dal subentrante. In tal caso è necessario indicare la fattispecie in cui ricade il subentro:

- a. Successione effettiva
- b. Successione anticipata

E' necessario riportare gli estremi dell'agricoltore cui si subentra e indicare il numero della domanda unica del 2015 presentata dall'agricoltore cui si succede.

Si rammenta che gli agricoltori che tramite successione effettiva o anticipata ricevono titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli.

Le modalità di successione anticipata sono descritte nel paragrafo 5.1.2 della circolare Agea prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015. L'annotazione delle condizioni e della documentazione a supporto della successione effettiva o anticipata deve essere registrata nel Fascicolo aziendale del subentrante.

Qualora l'agricoltore che abbia già aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015 riceva tramite successione effettiva o anticipata titoli da un agricoltore che partecipa al medesimo regime, può scegliere se mantenere il proprio regime di piccolo agricoltore o subentrare in quello ricevuto tramite successione. In alternativa, l'agricoltore può decidere di uscire dal regime per i piccoli agricoltori e aderire al regime di pagamento di base. La mancata scelta equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori.

Qualora l'agricoltore non abbia aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015, detenga dei titoli propri e tramite successione effettiva o anticipata riceva titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, considerata l'impossibilità di una contemporanea partecipazione del medesimo soggetto al regime per i piccoli agricoltori e al regime di pagamento di base, la richiesta di attivazione dei titoli di cui è già in possesso si considera quale richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori ricevuto tramite successione.

Si sottolinea che, durante l'adesione al regime dei piccoli agricoltori, l'importo dovrà essere adattato proporzionalmente per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II del Reg. UE 1307/2013.

10. Domanda di recesso

Qualora si intenda recedere dal Regime per i Piccoli Agricoltori a valere dalla campagna 2016 è necessario presentare una apposita domanda.

Si rammenta, tuttavia, che gli agricoltori che decidono di ritirarsi dal regime medesimo o che sono divenuti beneficiari del sostegno concesso a norma dell'art. 19, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013 nell'ambito della misura sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, non hanno più diritto a partecipare al regime, anche in caso di successione effettiva o anticipata.

Il sostegno di cui al suddetto art. 19 paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013 è quello concesso agli agricoltori beneficiari del regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. In applicazione della clausola di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013, tra le cessioni a titolo definitivo non è compresa la fattispecie relativa alla successione anticipata.

Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020 o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120% del pagamento annuale che il beneficiario può percepire in virtù del regime per i piccoli agricoltori.

La presentazione di una domanda unica dal 2016 con richiesta di pagamento di uno qualsiasi degli aiuti diretti previsti dal DM 18 novembre 2014 n. 6513, compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale, equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori.

11. Requisiti per il pagamento

Per tutta la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, i beneficiari devono mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013 corrispondente al numero di titoli detenuti ai sensi dell'art. 64, paragrafo 1, lett. a) del medesimo regolamento.

In applicazione dell'articolo 4 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, non sono corrisposti pagamenti, per le domande di aiuto, se l'ammontare è inferiore a euro 250, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. UE 1306/2013.

Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Le sanzioni relative alla condizionalità disposte dall'art. 91 del reg. (UE) n. 1306/2013 non si applicano al regime per i piccoli agricoltori.

12. Titoli

I titoli assegnati nel 2015 all'agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati attivati e utilizzati per tutta la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime e sono soggetti al meccanismo di convergenza di cui alla circolare AGEA prot. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015.

In deroga all'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, i titoli detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne nei casi di successione effettiva o anticipata.

13. Modalità di pagamento

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

14. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura “sensibile” e “giudiziaria” ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.</p>

Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it</p>
Responsabili del trattamento	<p>I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., le Regioni, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.</p>
Diritti dell’interessato	<p>L’articolo 7 del Codice riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2. ottenere l’indicazione: <ol style="list-style-type: none"> a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati; 3. ottenerne: <ol style="list-style-type: none"> a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4. opporsi: <ol style="list-style-type: none"> a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

	<p>L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy.</p> <p>Titolare del trattamento dei dati è l'Agea, con sede in via Palestro n. 81, 00185 Roma; l'elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell'Agenzia. Per l'esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l'indirizzo di posta elettronica è il seguente privacy@agea.gov.it</p>
--	---

15. Pubblicazione dei pagamenti

Gli artt. 111 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

Le informazioni relative ai pagamenti per il Regime dei Piccoli Agricoltori verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi unionali, ai sensi dell'art. 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e secondo le modalità previste dal capo VI del reg. (UE) n. 908/2014.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico

INDICE

1	PREMESSA	2
2	Riferimenti normativi	2
2.1	Base giuridica Unionale	2
2.2	Base giuridica Nazionale	2
3	Responsabile del procedimento	3
4	Modalità organizzative per la presentazione delle domande per il regime dei piccoli agricoltori per l'anno 2016 dell'Organismo pagatore AGEA.....	3
4.1	Modalità di presentazione della Domanda Per il Regime dei Piccoli Agricoltori 2016.....	3
5	Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.....	4
5.1	Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto.....	4
6	Agricoltore in attività.....	5
7.	Finalità di presentazione della domanda 2016	5
8.	Termini di presentazione.....	5
9.	Domanda di conferma.....	6
10.	Domanda di recesso	6
11.	Requisiti per il pagamento	7
12.	Titoli.....	7
13.	Modalità di pagamento	8
14.	Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003)	9
15.	Pubblicazione dei pagamenti	122